

N.R.G. 2429/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Ciro Riviezzo, Presidente

Giudice Dott.ssa Donatella Salari, Giudice rel.

Dott. Roberto Ferrari, Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I grado iscritta al **n.r.g. 2429/2017** promossa da:

[REDACTED], nata il **[REDACTED]**, cittadina nigeriana, elettivamente domiciliato in Sulmona (AQ), Vico dell'Arco 19, presso lo studio legale del difensore, Avv. Chiara MAIORANO, che lo rappresenta e difende giusta procura ;

PARTE RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA**

PARTE RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di L'Aquila

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Letto l'art. 702 bis c.p.c., si osserva:

[REDACTED], con ricorso tempestivamente depositato in data 10.10.2018, proponeva impugnazione avverso il provvedimento, notificato in data 11.9.2018, con il quale la Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Ancona gli negava il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione umanitaria.

La ricorrente, cittadina nigeriana originario di Lagos State, narra di essere stata costretta a lasciare il paese di origine a causa di una serie di problematiche familiari e di essere stata avviata alla prostituzione in Libia.

Invero, il racconto si delinea sufficientemente chiaro quanto alla sua riconduzione al fenomeno della tratta di ragazze destinate al meretricio, presidiata da una donna che fa da tramite previo pagamento di una somma di denaro per aiutare la vittima ad espatriare.

La ricorrente narra di una *connection house* dove si prostituiva e dove ha patito violenze ed è stata costretta ad abortire e costretta ad esercitare il meretricio con la minaccia delle conseguenze della mancata restituzione della somma investita per il suo viaggio.

La narrazione della ragazza nonché la coerenza rispetto alla comune conoscenza e ai fatti noti circa la situazione nigeriana nel traffico di esseri umani (si veda in particolare le conclusioni del rapporto nazionale della Commissione diritto di asilo del luglio 2014 sul traffico illegale di esseri umani verso, da e all'interno della Nigeria ai fini della prostituzione e le fonti in esso citate Minority Rights Group International - Rapporto annuale sulla situazione delle minoranze http://www.ecoi.net/file_upload/4232_1404981724_mrg-state-of-the-worldsminorities-2014-africa.pdf Agence France Presse : "More than 60 women, girls escape abductors in Nigeria", 07/07/2014 in Reliefweb: <http://reliefweb.int/report/nigeria/more-60-women-girls-escape-abductors-nigeria-security-source> Freedom House: Freedom in the World 2014 Nigeria, 23 January



2014 (available at ecoi.net) http://www.ecoi.net/local_link/280220/397094_en.html citata in Trib Salerno, 2.2.2017, estensore Tringali) .

Nel caso di specie emergono tutti gli elementi identificativi della tratta , ossia il reclutamento previa intermediazione, il trasporto, il lavoro forzato e la violenza di gruppo.

Ne deriva che, in concreto, ricorrono tutti i presupposti previsti dal menzionato art. 2 D .Lgs.251/2007 .

Infatti, possono essere considerate persecuzioni le gravi violazioni dei diritti

umani, ove la richiedente è stata sostanzialmente privata della libertà e costretta al lavoro forzato, poi venduta ad un arabo che, prima di imbarcarla verso l'Italia, l'ha sottoposta ad uno stupro di gruppo.

Su queste premesse il ritorno in Nigeria dove il sodalizio criminale l'ha reclutata la esporrebbe a nuove violenze in un Paese ove le autorità mostrano di non essere capaci di proteggere una propria cittadina contrastando il fenomeno dello sfruttamento violento della tratta di donne destinate allo sfruttamento sessuale, come viene confermato dalle relazione EASO il 05.06.2017 e nel mese di ottobre 2015.

Alla stregua del racconto e delle fonti documentali non emergendo condizioni ostative, va riconosciuto alla ricorrente lo status di rifugiata.

Spese compensate attesa la particolarità della questione.

P.Q.M.

In accoglimento parziale del ricorso, il Tribunale, visto l'art.702 bis c.p.c, riconosce alla cittadina nigeriana XXXXXXXXXX lo status di rifugiata;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.



L'AQUILA, 16.4.2018

IL Presidente

Dott. Ciro Riviezzo,

IL GIUDICE rel

Dott.ssa Donatella Salari

